

Decisione n. 7 del 23 aprile 2024

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Ricorso ex art.5, comma 8 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii., contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art.5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione":

VISTO il medesimo art.5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";

VISTA la nota del 18/03/2024, acquisita da questo Ufficio al protocollo n.168 del 19/03/2024, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., di esprimersi in merito alla condotta del Comune di (OMISSIS), sulla propria istanza del 19/01/2024, volta ad ottenere l'ostensione della documentazione inerente l'affidamento del servizio gestione rifiuti, richiamata nella medesima istanza;

CONSIDERTO che il Sig. (OMISSIS), in data 23/02/2024, ha presentato istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di (OMISSIS), alla quale non è stato dato alcun riscontro;

RILEVATO che il riesame presentato a questa Difesa Civica risulta notificato dall'istante al Comune di (OMISSIS);

ACCERTATO che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

VISTA la nota prot. n.190 del 22/03/2022, con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a "fornire ulteriori elementi di giudizio in relazione alle argomentazioni addotte a motivo del diniego" nel termine di 20 giorni;



CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO della nota prot, n.3835 del 9/04/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. n.237 del 10/04/2024, con la quale il Comune di (OMISSIS), in persona del Segretario Comunale, ha comunicato a questa Difesa Civica tra l'altro che "in attuazione del principio di leale collaborazione [...] si provvederà all'attivazione del dialogo cooperativo con il richiedente ed al successivo inoltro della documentazione in atti, entro 30 giorni.";

Tutto ciò premesso

DECIDE

- per le ragioni *ut supra* esposte, che è **IMPROCEDIBILE** l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) l'ostensione della documentazione indicata in premessa;
- che la presente Decisione sia comunicata all'istante e al Comune di (OMISSIS);
- che, la richiamata nota prot. n.3835 del 09/04/2024 a firma dal Segretario Comunale, sia trasmessa al Sig. (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale (Avv. Umberto Di Primio)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.